
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: DDL: Concorso alla finanza pubblica per l'anno 2024 della Regione Umbria-Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026.

RELAZIONE

La legge n. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024) ha previsto, all'articolo 1, comma 527, l'ulteriore contributo a carico delle Regioni a Statuto ordinario per il concorso alla finanza pubblica di 350 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva espresso all'unanimità parere favorevole alla legge di Bilancio dello Stato 2024 condizionato all'impegno preciso del Governo di stanziare 45 milioni (D.L. n.215/2023, art.3, c. 12 octies e 12 novies) utili ad assolvere al contributo di finanza pubblica previsto per le regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2024 e agli esiti di un tavolo Governo - Regioni, con il compito di individuare le migliori soluzioni condivise per assolvere al contributo delle Regioni alla finanza pubblica, anche per gli esercizi successivi, valutando anche la particolare situazione delle Regioni in piano di rientro.

In sede di conversione del D.L. n. 215/2023, nella Legge 23/02/2024, n. 18, è stato approvato un emendamento al comma 527 della legge 213/2023 che ha ridotto il contributo a carico delle Regioni ad euro 305 milioni per il solo anno 2024, mantenendo inalterato quello previsto per gli anni successivi.

Per l'anno 2024 le Regioni a Statuto ordinario concorrono pertanto agli obiettivi di finanza pubblica con l'ulteriore contributo di 305 milioni di euro.

Con l'articolo 19 del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", è stato ulteriormente modificato il comma 527 dell'articolo 1 della L. n.213/2023 con l'inserimento di ulteriori disposizioni, dal comma 527-bis al comma 527-quinquies, che hanno stabilito le modalità di assolvimento da parte delle Regioni al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 527 per il solo anno 2024 e ripartito il contributo negli importi indicati per ciascuna Regione nella Tabella riportata nell'Allegato VI-Bis inserito nella medesima legge.

Come risulta nella Tabella di cui alla citata normativa, il contributo a carico della Regione Umbria per l'anno 2024 è pari ad euro 5.984.260,52.

Il comma 527-ter inserito con il citato Decreto n. 113/2024 dispone che, al fine di assolvere al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 527, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, le Regioni che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale, autorizzano la costituzione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del Bilancio di previsione 2024-2026 dell'importo indicato per ciascuna regione nell'Allegato VI-Bis.

Alla fine dell'esercizio 2024, il suddetto fondo, sul quale non possono essere disposti impegni di spesa, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo della regione, in conformità a quanto disposto ai commi 527-ter e 527-quater.

Il comma 527-quater dispone, inoltre, che la costituzione del Fondo di cui al comma 527-ter deve essere finanziata con risorse di parte corrente, escludendo le spese relative al Personale, alla Sanità e ai trasferimenti agli Enti locali.

Con il presente Disegno di legge si ottempera a quanto disposto dalla suddetta normativa disponendo la costituzione di un Fondo nel Bilancio di previsione regionale, ai fini dell'assolvimento al contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024, mediante l'accantonamento dell'importo del contributo a carico della Regione Umbria previsto nella Tabella di cui all'Allegato VI-Bis alla legge n. 213/2023, sul quale non possono essere assunti impegni di spesa e che alla fine dell'esercizio costituisce un'economia

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che concorre per il medesimo importo al ripiano del disavanzo della Regione con le modalità previste nella normativa sopra richiamata.

Relazione tecnico-finanziaria

Al comma 1 dell'articolo 1 del presente DDL viene disposta la costituzione del Fondo alla Missione 20, Programma 03, in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 527-ter della legge n. 213/2023, di importo pari a quello indicato per la Regione Umbria nella Tabella di cui all'Allegato VI-Bis alla medesima legge.

Al comma 2 dell'articolo 1 viene espressamente previsto che sul Fondo di cui al comma precedente non possono essere assunti impegni di spesa e viene disposta la copertura finanziaria dell'accantonamento al suddetto Fondo mediante riduzione delle risorse correnti stanziati e disponibili nell'esercizio 2024 alla Missione 1, Programma 04 del Bilancio regionale 2024-2026 (capitolo di spesa A0683_S), ad esclusione delle spese di Personale, Sanità e trasferimenti agli Enti locali. Tali risorse erano state preventivamente stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 per far fronte al contributo in oggetto, nelle more della definizione, con formale decreto, del riparto dello stesso tra le Regioni.

Al comma 3, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni statali, viene espressamente previsto che, alla fine dell'esercizio 2024, le risorse accantonate al Fondo costituiscono economia di spesa e come tale concorrono al ripiano del disavanzo dell'esercizio con le modalità previste al comma 527-ter della medesima normativa statale.

All'articolo 2 sono autorizzate, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa dell'esercizio 2024 del Bilancio regionale, necessarie per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 1, riportate nella Tabella A allegata al DDL.

In sede di attuazione finanziaria della legge regionale si procederà all'istituzione nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, di un capitolo di spesa denominato "Accantonamento Fondo Contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 - Articolo 1, comma 527-ter Legge n.213/2023".

Il presente DDL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto alla copertura finanziaria delle risorse finanziarie da accantonare al Fondo - di importo pari a euro 5.984.260,52 - di cui all'articolo 1, comma 527-ter della L. n. 213/2023, si provvede con risorse già previste e disponibili nel Bilancio di previsione 2024-2026 alla Missione 01, Programma 04, Titolo 1 (capitolo di spesa A0683_S).

Per effetto delle variazioni compensative proposte, si determina un'invarianza dei saldi di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

Inoltre, le variazioni compensative proposte, all'interno del Titolo 1 della spesa, non incidono sugli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.